

N. 192/2020 Reg. Gen.



Tribunale ordinario di Vibo Valentia
Settore Lavoro e Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della Previdenza Ilario Nasso, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento iscritto al n. 192 del Reg. Gen. dell'anno 2020, riservato in decisione –
previa trattazione scritta – all'udienza dell'8 luglio 2020, e vertente tra

[REDACTED]
Vibo Valentia), e **Mea s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F.:
03119630717 – rappresentata e difesa, per procura in atti e anche disgiuntamente, dagli
avvocati Pasquale Fatigato e Maria Antonia Fatigato, del Foro di Foggia).

1. Il ricorso è infondato.

[REDACTED] impugna il licenziamento intimato nei suoi confronti il 9-13 agosto 2019, e
insta per la reintegrazione sul posto di lavoro.

2.1. A tal fine egli deduce: I) d'esser stato assunto alle dipendenze della società convenuta
il 16 luglio 2018, con la qualifica di operatore ecologico di secondo livello della
contrattazione collettiva, e d'esser stato adibito allo spazzamento e alla pulizia delle strade
urbane del Comune di Nicotera; II) d'aver richiesto – con p.e.c. del 9 agosto 2019 – la
propria messa in aspettativa, ma di esser stato licenziato dall'azienda a causa della
dichiarata, sopravvenuta cessazione dell'interesse datoriale alla prosecuzione del rapporto;



III) d'aver, quindi, impugnato l'atto espulsivo con missiva del 6 settembre successivo, in virtù della ritenuta anti giuridicità delle sue motivazioni, e dell'assenza di nesso causale tra provvedimento di allontanamento e fatto addotto a sua giustificazione.

3. Mea s.r.l. resiste all'azione, sostenendo l'incensurabilità del proprio operato e concludendo per il rigetto delle doglianze altrui.

4. All'udienza figurata del 27 maggio 2020 quest'Ufficio ha sancito l'unificazione delle fasi di articolazione del rito, per poi fissare alla data odierna la discussione della causa.

4.1. Anche l'udienza di discussione è stata sostituita dalla modalità della trattazione scritta (ai sensi dell'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d. l. 18/2020, come convertito dalla l. 27/2020, e ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 1, d. l. 28/2020, come convertito dalla l. 70/2020, nonché ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. b, n. l, e 2, comma 1, e 3 del Protocollo sottoscritto dai Presidenti del Tribunale ordinario di Vibo Valentia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale precitato, avente prot. n. 1041 e formato in data 7 maggio 2020, recante la disciplina delle udienze concernenti gli affari attinenti al Settore civile del Tribunale in intestazione, e valevole dall'11 maggio al 31 luglio 2020), esperita la quale la causa è stata, infine, decisa in ragione delle osservazioni enunciate appresso.

5. Quanto alla determinazione emanata circa l'ulteriore corso del processo – e, più in generale, al rito applicabile e alle relative determinazioni del giudice – l'unificazione delle fasi (cosiddette sommaria e a cognizione piena) in cui è articolato il procedimento in questione appare – nella specie – consigliabile.

5.1. Pur trattandosi di momenti astrattamente distinguibili, nessuna preclusione al loro accorpamento è rinvenibile nell'impianto normativo cui si deve la loro introduzione e disciplina, alla luce della cui *ratio* deve, semmai, valutarsi la possibilità (o, meglio, l'opportunità) di abbandonare – nella singola vertenza di volta in volta considerata – la scansione bifasica, in favore di una trattazione – e susseguente decisione – unitaria e contestuale.

5.2. Il cosiddetto Rito Fornero, più precisamente, ha inteso predisporre uno schema procedimentale ispirato ai canoni della celerità e della semplificazione formale, in vista della tempestiva risoluzione delle problematiche (fattuali e giuridiche) salienti, relative al recesso datoriale.

5.3. A fronte di una fase sommaria in cui la cognizione del giudice è tendenzialmente confinata all'interno di un orizzonte più circoscritto, e comunque proiettata all'adozione di



statuizioni di prime cure, finalizzate a offrire della data controversia una regolazione contingente e successivamente rivedibile, la prosecuzione del giudizio, inaugurata dall'eventuale opposizione, ha lo scopo di condurre l'Ufficio – secondo il modello normativo – alla decisione compiuta e definitiva della lite, mediante la deliberazione di tutte le questioni rivenienti dalla vicenda esaminata, e la consumazione del potere decisorio del magistrato.

5.4. Sennonché, la funzione acceleratoria del rito introdotto dall'art. 1, XLVII c., ss., l. 92/2012 consente di approdare a conclusioni ulteriori, in merito all'utilità (o meno) del sistematico mantenimento della duplicità delle fasi processuali, come sopra succintamente illustrate.

5.5. Siffatta alterità nella scansione del rito non appare ineluttabile, né giovevole, in tutti quei casi (incluso quello che qui occupa) in cui a) le difese svolte dalle parti non potrebbero condurre a un risultato differente, rispetto a quello emergente all'esito della fase c.d. sommaria; b) l'opposizione ipoteticamente introdotta non avrebbe modo di arricchire il compendio conoscitivo acquisito – in virtù delle allegazioni delle parti – dall'organo giudicante, e c) risulti garantita fin dall'inizio la pienezza del contraddittorio, l'osservanza del diritto di difesa e l'esplicazione delle facoltà processuali riconosciute dalla legge alle parti.

5.6. Occorre, a tal proposito, rammentare come lo stesso rito ordinario del lavoro sia caratterizzato dalla peculiare valorizzazione delle esigenze di celerità della cognizione e della statuizione, senza dimenticare come la sovrapposizione fra i concetti di speditezza e di sommarietà equivarrebbe a un grave errore in diritto nulla impedisce, infatti, che le circostanze del caso giustificino – e, dunque, impongano – l'omissione di tutti gli incombeni processuali non strettamente indefettibili (in quanto gratuiti, ridondanti, inconferenti o defatigatori) all'assunzione di una decisione nel merito, indipendentemente dalla forma procedimentale assegnata dall'ordinamento per la trattazione di un affare giudiziario – anche al di là dall'esistenza di formule quali l'inciso rinvenibile nel corpo dell'art. 1, XLIX c, l. 922012, a mente del quale «Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili» – qualora le circostanze del caso concreto lo consentano. Essendo il percorso processuale funzionale all'assunzione di una decisione di giustizia, esso deve sostanziarsi di tutti (e soli) i passaggi procedimentali necessari, poiché autenticamente propedeutici al raggiungimento dello scopo prefissato dalla norma, e qui



individuabile nell'adozione di una pronuncia d'accertamento della legittimità del licenziamento, e d'adozione delle eventuali determinazioni conseguenti.

5.7. Le osservazioni precedenti risultano, peraltro, confortate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale – con le sentt. n. 15976/2017 e n. 8467/2017 – ha ritenuto senz'altro possibile la riduzione a unità delle fasi di cui al c.d. Rito Fornero, e la devoluzione al giudice del relativo potere, anche in assenza del consenso delle parti, qualora non prestato.

5.8. Avuto riguardo, dunque, alla disposta unificazione delle due fasi del presente giudizio, e alla loro organica definizione con la sentenza qui pronunciata, è conclusivamente utile rammentare – previo richiamo delle argomentazioni già svolte, in proposito, nelle precedenti pagine – come in sede di opposizione di cui al c.d. Rito Fornero, sia consentito alle parti introdurre nuovi mezzi di prova o ampliare quelli già proposti, nonché formulare eccezioni ulteriori, ma nei rigorosi limiti delle domande a suo tempo spiegate, dovendosi ritenere ferma la perimetrazione del *thema decidendum*, come delineato dagli interlocutori processuali fin dalla fase propriamente introduttiva del giudizio: ove così non fosse, invero, si consentirebbe un effetto-sorpresa incompatibile con i doveri di lealtà processuale gravanti sulle parti, e ostativo all'immediata, piena consapevolezza del giudicante circa le rispettive pretese (già a partire dalla battute iniziali del rito), da cui deriverebbero conseguenze distorcenti, e foriere di un abuso del processo, come confermato dal tenore letterale dell'art. 1, LI c., l. 92/2012, a mente del quale «con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti».

5.9. Nella vicenda qui esaminata, a ben vedere, le censure attoree si sostanziano nella contestazione – in punto di diritto – dell'operato della resistente: esse risultano ampiamente argomentate fin dall'esordio della lite, e non si associano a ricostruzioni fattuali (alternative a quella eventualmente proposta dalla compagine intimata) bisognevoli d'istruttoria endo-processuale, o comunque suscettibili d'emersione all'esito dello svolgimento di una seconda fase d'interlocuzione fra le parti.

5.10. Il mantenimento della struttura bifasica del rito, pertanto, darebbe ingresso a una defatigante duplicazione di passaggi processuali, priva di utilità e pregiudizievole in sé, poiché compromissoria dei canoni – senz'altro applicabili anche alle cause trattate nelle



forme di cui all'art. 1, commi XLII ss., l. 92/2012, in quanto trasversali a tutto il processo del lavoro – di speditezza e concentrazione.

6. Giungendo, ora, alla disamina del merito della vertenza, la tesi di [REDACTED] non persuade.

7. Il ricorrente denuncia – in primo luogo – l'avventatezza della decisione espulsiva, stigmatizzando a) il mancato accoglimento della richiesta di collocazione in aspettativa senza assegni, e b) la radicalità della determinazione datoriale, sul presupposto della mancata dimostrazione della superfluità – per il futuro – della prestazione dell'ex dipendente.

7.1. Egli biasima – in secondo luogo – l'assenza di correlazione tra fatto contestato ed effetto terminativo del rapporto di lavoro.

8. In ordine al primo aspetto, va innanzitutto osservato come – a detta dello stesso ricorrente – la propria istanza d'aspettativa sia stata trasmessa alla controparte con messaggio di posta elettronica certificata del 9 agosto 2019.

8.1. Va constatato, tuttavia, come il recesso datoriale sia stato spiccato esattamente in pari data (pedissequamente alle asserzioni contenute a pagina 2 dello stesso ricorso introduttivo), di talché non si comprende come il ricorrente avrebbe potuto utilmente confidare nell'applicazione di un istituto contrattuale – quello, appunto, dell'aspettativa (e in disparte ogni valutazione circa l'effettiva sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di sua concessione, come disciplinati dalla pertinente negoziazione collettiva) – implicante l'esistenza di un rapporto ormai venuto meno per unilaterale volontà dell'ente datoriale.

8.2. Sebbene, invero, il licenziamento debba intendersi perfezionato – siccome atto recettizio – con l'apprensione, da parte di [REDACTED] del plico contenente la relativa lettera, consegnata al ricorrente il 13 agosto 2019 (ciò in ossequio al generale principio distintivo della decorrenza – quanto al mittente e al destinatario – degli effetti di una comunicazione postale, in questo caso veicolata mediante raccomandata con avviso di ricevimento), essendo l'attribuzione dell'aspettativa una decisione del datore di lavoro (peraltro ampiamente discrezionale, salvi i limiti e le ipotesi di maggior tassatività contemplate dalla contrattazione settoriale) questi non avrebbe più potuto ritenersi tenuto a valutare l'istanza di [REDACTED] stante la contestuale dissociazione dal vincolo lavorativo (avvenuta esattamente il 9 agosto 2019): ne discende, allora, l'irricevibilità della doglianza in questione, come formulata dal ricorrente.



9. In relazione, poi, alla scelta parimenti datoriale di porre semplicemente fine alla relazione lavorativa intercorrente con ██████████, non può sottacersi come la stessa – confortata da giurisprudenza conforme – appaia legittima proprio alla luce delle disposizioni citate dal ricorrente a sostegno della tesi perorata da quest'ultimo.

9.1. L'art. 102 *bis*, disp. att. c.p.p., infatti, disciplina il diritto del dipendente – qualora licenziato a cagione di una misura custodiale, scontata ma rivelatasi ingiustamente sofferta – al ripristino del rapporto lavorativo vulnerato dal provvedimento restrittivo.

9.2. Nel sancire le conseguenze di siffatto accertamento di estraneità (del lavoratore cautelato agli addebiti mossigli in sede penale), la normativa in commento contempla logicamente la previa possibilità (e liceità) di un recesso datoriale indotto dal fatto storico della privazione della libertà, appunto disposta a carico del prestatore: essa, a ben vedere, trae dalla caducazione della misura custodiale la conseguenza – ancora una volta logicamente desumibile – della necessaria riemersione del rapporto lavorativo, ragionando negli stessi termini con cui aveva reputato legittimo il recesso datoriale scaturente dalla coercizione giudiziale della libertà del lavoratore (secondo lo schema “*simul stabunt simul cadent*”).

9.3. Come chiarito, al riguardo, da Cass., Sez. Lav., sent. n. 19553/2016, «*Il diritto alla reintegra ex art. 102 bis disp. att. c.p.p. presuppone che il licenziamento sia stato determinato esclusivamente dallo stretto rapporto di causalità con la detenzione, sicché, ove si sia formata la cosa giudicata sulla legittimità del licenziamento, non può farsi luogo, sulla base della citata disposizione, al ripristino del posto di lavoro, né all'attribuzione di indennità risarcitorie, che costituiscono gli effetti di un atto di risoluzione di cui vanno in via preliminare verificate le ragioni, ed in particolare la eventuale coesistenza, accanto allo stato di custodia cautelare, di motivi disciplinari ovvero attinenti all'impossibilità sopravvenuta della prestazione*».

10. Nella vicenda in argomento, è chiara la derivazione causale del licenziamento dall'applicazione a ██████████ della misura custodiale: tale eziologia – alla luce delle osservazioni di cui ai precedenti paragrafi – vale a confutare, altresì, l'ultimo argomento attoreo rappresentato dall'inesistenza del nesso di causa ed effetto tra il provvedimento inframurario e il licenziamento intimato da Mea s.r.l., il quale – a differenza di quanto ventilato dall'esponente nel proprio atto introduttivo – non risulta il precipitato di un'autonoma valutazione datoriale della gravità delle condotte criminose attribuite a ██████████ (al momento senz'altro presunto incolpevole) ovvero della loro incidenza sulla



prosecuzione del rapporto, ma costituisce la conseguenza del dato obiettivo dell'impossibilità – per la società di servizi ambientali – d'avvalersi, per un orizzonte temporale non preventivabile, della prestazione del lavoratore.

11. Non sovviene all'impostazione difensiva nemmeno il provvedimento di sostituzione della misura custodiale con quella dell'obbligo di dimora del ricorrente nel Comune di Nicotera, di cui quest'ultimo ha notiziato l'Ufficio giudiziario il 20 maggio u.s.

11.1. La legittimità del provvedimento datoriale d'allontanamento, invero, non può che valutarsi alla luce dello stato – fattuale e giuridico – rinvenibile al tempo dell'irrogazione del provvedimento espulsivo, giacché le sole sopravvenienze suscettibili d'incidere sull'ulteriore corso dei rapporti fra prestatore e (ex) datore di lavoro sono quelle individuate dalla legge – appunto a norma dell'art. 102 *bis* disp. att. c.p.p. sopradDETTO – fatta naturalmente salva la possibilità, per il datore di lavoro, di rimeditare in ogni momento la propria determinazione d'allontanamento del dipendente.

11.2. Ragionando diversamente, infatti, si frustrerebbero – al di fuori di un prevedibile orizzonte temporale – le esigenze di certezza dei rapporti giuridici, esponendo gli atti salienti del rapporto lavorativo all'alea di un loro (appunto impronosticabile) travolgimento postumo.

11.2.1. Tale eventualità, più precisamente, risulta esser stata partitamente considerata e disciplinata dal legislatore (del codice di procedura penale), mediante una perimetrazione delle fattispecie idonee a caducare di diritto il licenziamento – subito dalla persona sottoposta a misura cautelare (carceraria ovvero domiciliare) – circoscritte ai soli casi in cui «venga pronunciata [...] sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione».

12. Come può agevolmente cogliersi dalla disamina del testo normativo, le vicissitudini in grado d'incidere retroattivamente (tale essendo il precipitato del riferimento codicistico al «diritto di essere reintegrato») sulla sorte del rapporto di lavoro – provocando l'inoppugnabile annullamento della decisione datoriale, anche per il passato – coincidono con la casistica processuale penale d'accertamento dell'estraneità dell'interessato agli addebiti mossigli sul piano sostanziale, ossia alla constatazione del suo mancato contributo alle condotte, penalmente illecite, storicamente ipotizzate a suo carico dall'Autorità inquirente.

12.1. Ne discende, pertanto, l'irrelevanza – quanto all'opinabilità del licenziamento – degli alterni sviluppi del sub-procedimento cautelare.



13. Per tutto quanto testé chiarito, allora, la domanda non può accogliersi: la controvertibilità in diritto delle posizioni delle parti, nondimeno, conduce all'integrale compensazione fra le medesime delle spese giudiziali.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di Mea s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Vibo Valentia, 8 luglio 2020.

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza
Ilario Nasso

